



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **35** del **Consiglio Comunale**

Oggetto: **APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PIANO GIOVANI DI
ZONA BASSA VAL DI SOLE - TRIENNIO 2019-2021.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisette** mese di **dicembre** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Assente ingiustificato
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GIRARDI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Assente ingiustificato
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Assente giustificato
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente ingiustificato
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Assente giustificata

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Brusegan Federico e Podetti Cristina, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere Valentinelli Chiara

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA
BASSA VAL DI SOLE - TRIENNIO 2019-2021.**

RELAZIONE:

L'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6, prevede che "la Provincia approva, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, i piani strategici dei piani giovani di zona; le risorse sono assegnate all'ente pubblico capofila; per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia si applica la normativa provinciale vigente; i progetti elaborati in coerenza con i piani strategici sono selezionati dai tavoli previsti dall'articolo 9, comma 2, e sono approvati dagli enti pubblici che rivestono il ruolo di capofila dei piani giovani di zona".

La lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 6 prevede che "la Provincia approva e finanzia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, i piani operativi che contengono i progetti afferenti particolari tematiche definiti dai piani d'ambito; per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia si applica la normativa provinciale vigente".

Con riferimento ai piani giovani di zona le modifiche introdotte dalla citata legge provinciale 6/2018, come sopra riportate, prevedono che il finanziamento dei piani stessi avvenga sulla base della presentazione di piani strategici che contengono le scelte di policy dei territori, delegando poi ai piani, cioè appunto ai vari territori, l'approvazione dei progetti finalizzati alla realizzazione delle linee strategiche. Sulla base dei criteri attualmente vigenti, invece, alla Provincia spetta anche l'approvazione dei singoli progetti. Per quanto attiene i piani giovani d'ambito, la disciplina introdotta dalla citata legge provinciale 6/2018 prevede che il finanziamento dei medesimi comporti, in capo alla Provincia, l'approvazione dei singoli progetti.

Al fine di rendere operativo quanto stabilito dalla normativa citata risulta necessario approvare i nuovi criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d'ambito in coerenza con il nuovo disposto legislativo e, in primis, di modificare la convenzione vero tra l'altro che quella vigente ha comunque scadenza con il corrente anno.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018, con la quale sono stati approvati i "Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona, dei piani giovani d'ambito e dei progetti di rete. Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5".

Dato atto come Il Piano giovani di Zona rappresenta una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, le cui dimensioni, interessate ad attivare azioni a favore del mondo giovanile nella sua accezione più ampia di pre-adolescenti, adolescenti, giovani e giovani adulti di età compresa tra gli 11 e i 29 anni ed alla sensibilizzazione della comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa categoria di cittadini.

Ricordato come sono ammessi al finanziamento del fondo specifici progetti presentati da comuni, comprensori, o tramite gli stessi da soggetti pubblici e privati purché senza scopo di lucro, condizione questa che aveva spinto i Comuni di Caldes Cavizzana, Croviana Dimaro-Folgarida, Male', Rabbi, Terzolas, ad avviare già nel corso del 2007 un proprio percorso comune che si

doveva e deve basare sulla concertazione fra istituzioni locali, società civile, mondo giovanile, Consorzio dei Comuni ed Assessorato delle politiche giovanili di zona.

Nel corso di recenti riunioni, dato atto come il rapporto convenzionale in essere volgesse appunto al termine, i Componenti del tavolo hanno proposto un nuovo testo che riproponendo ciò che più qualificava e rendeva peculiare la precedente convenzione, si coordinasse con il nuovo disposto normativo e con le indicazioni formulate dal competente servizio provinciale in materia di Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona.

Dato atto come il documento allegato definisce coerentemente gli obiettivi e gli aspetti metodologici che ispireranno le azioni del piano, così come tutti gli altri criteri stabiliti dalla PAT, esplicitando chiaramente anche gli scopi, ruolo e funzioni del Tavolo, nonché le modalità di contribuzione alla spesa per il pieno espletamento delle attività del PGZ.

In relazione agli aspetti finanziari, la convenzione prevede, analogamente agli scorsi anni, che i Comuni aderenti si impegnino a sostenere le spese per la realizzazione dei progetti inseriti nel piano di zona, sulla base di quanto stabilito dal tavolo di lavoro e comunque in ragione di €. 2,50.- per ogni abitante residente al 31.12.2017.

Evidenziato come la deliberazione della G.P. 1929/2018 preveda che “Gli enti pubblici locali costituenti i PGZ procedono alla stipula di una convenzione redatta secondo i criteri stabiliti dalla PATomissis. I contenuti della convenzione saranno oggetto di un parere di conformità obbligatorio e vincolante da parte della struttura provinciale competente sulla base delle linee guida esplicitate nel presente documento. La mancata conformità dei contenuti della convenzione implica l'esclusione del PGZ dal sistema delle politiche giovanili provinciali”.

Dato atto come i tempi ristretti, ovvero l'esigenza che dal 1 gennaio p.v. sia operativa la convenzione che, nuova, legittimi le attività del PGZ, è richiesto che si proceda con sollecitudine tanto da poter fare appello alla specifica previsione derogatoria di cui al punto 7 del deliberato P.A.T. ove si dispone che, “per il 2019, in relazione ai tempi ristretti per la presentazione delle domande di finanziamento, si prescinde dai pareri di conformità della struttura provinciale competente previsti ai punti 2.3.2 e 4 dell'allegato 1, aventi ad oggetto la convenzione tra gli enti pubblici locali costituenti il piano giovani di zona e il regolamento interno di funzionamento del Tavolo del confronto e della proposta”.

I Comuni aderenti si impegnano ad approvare e sottoscrivere tutti il predetto documento e infine a partecipare alle spese per lo svolgimento dell'attività di gestione amministrativa del piano di zona svolta dal Comune capofila nei termini indicati.

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione e condivisa la stessa in tutte le sue parti.

Visto il testo della convenzione proposto, nei 12 articoli che la compongono, e ritenutolo rispondente alle finalità di promozione delle politiche giovanili perseguite dall'amministrazione comunale.

Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione della convenzione allegata alla presente al fine di dare continuità alle attività realizzate nel corso delle 12 annualità precedenti e garantire la

realizzazione delle azioni positive per i giovani del territorio che saranno previste dal piano di zona 2019, 2020 e 2021.

Dato atto come sia stato possibile e necessario prescindere dai pareri di conformità della struttura provinciale competente per quanto dianzi indicato, ciò per la sola validità operativa 2019, con onere di ottenerlo per il proseguo.

Convenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante i tempi di operatività della convenzione già programmati.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 8 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per i motivi espressi in relazione, lo schema di convenzione per il piano di zona delle politiche giovanili dei comuni di Caldes, Cavizzana, Croviana, Dimaro Folgarida, Rabbi, Terzolas e il Comune di Malé nei 12 articoli che la compongono, convenzione allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione digitale della convenzione di cui al punto 1, subordinandola all'avvenuta approvazione della stessa da parte dei comuni aderenti, dando atto che la stessa regolerà i rapporti tra gli enti aderenti per il triennio 2019-2021.
3. Di prendere atto che il comune di Malé, quale ente capofila, è autorizzato per espressa delega dei Comuni aderenti all'incasso nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, degli incentivi previsti dall'art. 13 della L.P. 14 febbraio 2007, n. 5.
4. Di dare atto che gli incentivi di cui al punto 3 saranno gestiti dal comune capofila secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione.
5. Di disporre perché si proceda nel corso del 2019 all'acquisizione dei pareri di conformità di competenza della struttura provinciale competente previsti ai punti 2.3.2 e 4 dell'allegato 1 alla deliberazione della G.P. 1929/2018.
6. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 8 consiglieri presenti e votanti
espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE - TRIENNIO 2019-2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data, 14 dicembre 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to - dott. Giorgio Osele -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione consiliare del 27 dicembre 2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to - dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to Valentinelli Chiara

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **28.12.2018** al giorno **07.01.2019**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, . . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 27.12.2018

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
